



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza

composta dai magistrati:

dr. Gennaro Iacone

Presidente rel.

dr.ssa Maria Chiodi

Consigliere

dr. Luca Buccheri

Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 09.06.2026 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2466/2025 del ruolo generale lavoro vertente

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale in Roma alla via Ciro il Grande nr.21, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli con il quale elettivamente domicilia quale venne accolto pubblico,

APPELLANTE

E

FALCO RAFFAELE, già rappresentato e difeso nel primo grado del giudizio dall'avv. Luca Ricci, presso lo studio del quale in Napoli alla via Caldieri nr.127 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,

APPELLATO CONTUMACE

IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 07.-10.2025, l'INPS ha interposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, la nr. 3504/2025 del 26.09.2025 con la quale venne accolta la domanda proposta di Falco

Raffaele di trasferimento dell'intera posizione previdenziale maturata presso il Fondo Gas sino alla data del 30 novembre 2015 in un fondo negoziale o aperto con riserva di determinazione del quantum in separato giudizio. Con il presente appello l'INPS ha denunciato la falsa interpretazione dell'art.7 comma 9 septies e 9 octies e 9 undecies della legge nr.125/2015 di conversione del d.l. nr.78/2015 nonché dell'art.10 del d.lgs. 124/1993 e dell'art.14 del d.lgs. nr.252/2005, in quanto in nessuna delle citate disposizioni di legge era stata previstala portabilità del montante contributivo versato al Fondo Gas verso altri fondi previdenziali di opzione del lavoratore .

Ha concluso per la riforma della gravata sentenza con integrale accoglimento della domanda proposta in sede di prime cure; con vittoria di spese di lite.

L'appellato non si è costituito in giudizio.

Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in atti.

In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di Falco Raffaele.

L'appello è fondato e deve essere accolto.

Oggetto del presente giudizio non è la concessione di una prestazione previdenziale (o, comunque, di un accertamento incidente sulla contribuzione dell'Assicurazione Generale Obbligatoria) quanto piuttosto la richiesta di accreditamento presso tale ultima gestione di un montante contributivo che gli appellanti assumono di avere già maturato presso il soppresso Fondo Gas.

La posizione processuale dell'INPS è quella di mero "recettore" della contribuzione de quibus (anche se non è dato comprendere il soggetto tenuto al versamento di quanto ipoteticamente maturato), da "aggiungere" a quella ordinariamente accreditata in quella AGO in costanza di rapporto di lavoro.

L'appello principale è parimenti infondato e non meritevole di accoglimento.

Ai fini di una corretta impostazione dell'iter motivazionale è da premettere che, in fatto, è incontroverso che il ricorrente i sono dipendenti della Napoletana-gas, oggi Italgas, e che in tale qualità è stato iscritto , dalla data di assunzione e sino al 30 novembre 2015, al fondo integrativo denominato Fondo Gas.

Detto Fondo Gas fu istituito con legge n. 1084 /1971 quale fondo di previdenza integrativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per invalidità vecchiaia e

superstiti; iscrizione prevista come obbligatoria (art.7), di talché la pensione liquidata dall'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) e l'integrazione dovuta dal fondo andavano a costituire un'unica pensione complessiva, che veniva erogata dal Fondo stesso (art.15, comma 2), alimentato quanto al finanziamento da un contributo inizialmente pari al 13,20 % a totale carico delle aziende (poi 5,60% dal 1987, 4% dal 1999 e 1,70% dal 2000).

L'art. 7, comma 9, del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125, ha soppresso il Fondo con effetto dal 1° dicembre 2015.

La citata disposizione ha stabilito che, a decorrere dal 1° dicembre 2015, cessa ogni contribuzione al Fondo e non viene liquidata nessuna nuova prestazione.

Dalla medesima data viene istituita presso l'INPS la Gestione ad esaurimento del Fondo Gas che subentra nei rapporti attivi e passivi in capo al soppresso Fondo.

Per gli iscritti al Fondo e per i soggetti in prosecuzione volontaria della contribuzione, che alla data del 30 novembre 2015 non avessero maturato il diritto al trattamento pensionistico integrativo a carico del soppresso Fondo Gas, viene posto a carico dei datori di lavoro un importo *forfettario* pari all'1 per cento per ogni anno di iscrizione al Fondo Gas, eventualmente rapportato alla frazione d'anno, moltiplicato per l'imponibile previdenziale relativo allo stesso Fondo per l'anno 2014, che può essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato a previdenza complementare.

La legge n. 125/2015 non prevede il diritto alla portabilità del montante contributivo versato al Fondo Gas verso altri fondi previdenziali di opzione del lavoratore.

Il ricorrente assume che la forfettizzazione all'1% (*ex art. 7 L. 125/2005*) viola l'art. 14, comma 6, del D. Lgs. 252/2005, e crea una discriminazione indiretta tra soggetti direttamente comparabili, atteso che il montante contributivo è frutto di una relazione diretta con la retribuzione globale mensile percepita dai lavoratori durante l'iscrizione al Fondo gas, sì da essere considerata una “retribuzione differita nel tempo”, poiché va direttamente a costituire l'assegno pensionistico complementare sulla base delle percentuali contributive della stessa retribuzione percepita prima della fase di quiescenza.

L'assunto non è condivisibile.

Invero, contrariamente a quanto dedotto dall'istante , non vi è nessuna diretta corrispettività tra quanto versato al Fondo e i trattamenti pensionistici integrativi, posto che, a norma di legge, la misura della pensione mensile complessiva è pari ad un trentanovesimo della retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto nell'ultimo anno per il quale è stato versato il contributo al Fondo, per ogni anno di contribuzione al Fondo stesso. (...). *La misura della pensione mensile complessiva non può superare il 90 per cento della retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto nell'ultimo anno per il quale è stato versato il contributo al Fondo (...)* La pensione complessiva, calcolata a norma del presente articolo, comprende la pensione dovuta dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al netto delle maggiorazioni per carichi familiari, determinata in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione medesima durante i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva (...) Qualora la pensione complessiva risulti di importo inferiore a quello della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria indicata al precedente comma, all'iscritto spetta una pensione d'importo pari a quest'ultima (art. 17 della legge 1086/1971).

Ed inoltre, per come previsto dall'art. 15 della cit. legge, **“il trattamento di pensione corrisposto dal Fondo agli iscritti ed ai loro superstiti è integrativo, fino a concorrenza dell'importo della pensione prevista dalla presente legge, della pensione dovuta agli stessi dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per i periodi riconosciuti utili agli effetti del trattamento medesimo. La pensione liquidata dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e l'integrazione dovuta a carico del Fondo costituiscono, per gli aventi diritto, un'unica pensione complessiva, erogata dal Fondo stesso”.**

Trattasi, pertanto, di una prestazione che, al pari di quella pensionistica principale a carico dell'AGO, viene predeterminata con criteri di legge senza nessuna diretta sinallagmaticità con i contributi versati.

Lapalissiana è la differenza con i Fondi di previdenza complementare aventi natura privatistica - finalizzata a garantire ai futuri pensionati un reddito ulteriore rispetto a quello garantito dalla previdenza obbligatoria - come emerge dal meccanismo di

adesione, che è libero e volontario, e dalle modalità di alimentazione del fondo, al quale contribuiscono i destinatari della prestazione ed il datore di lavoro.

In tali ipotesi i contributi del lavoratore, accantonati e investiti, vengono successivamente utilizzati per pagare la rendita dello stesso lavoratore al momento del suo pensionamento.

In questo caso l'ammontare del beneficio è condizionato dal rendimento degli investimenti" essendo la disciplina introdotta con la c.d. riforma Amato (legge delega n. 421 del 1992 attuata con il d.lgs. n. 124 del 1993) ispirata proprio al sistema della capitalizzazione individuale che si caratterizza per l'accumulo dei versamenti in un conto individuale nominativo e per un regime a contribuzione definita, nel quale cioè la contribuzione determina la misura della futura prestazione.

Le considerazioni che precedono evidenziano la chiara differenza tra il Fondo Gas ed i Fondi di previdenza complementare con conseguente inapplicabilità al primo della disciplina dettata dall'art. 14 del D.lgs. 252/2005 (a norma del quale *“gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni”*) dettato specificamente per i Fondi di natura privatistica in cui i contributi versati dagli aderenti sono specificamente ed esclusivamente destinati a garantire, al pensionamento, una integrazione reddituale parametrata a quanto versato.

Laddove la natura obbligatoria del Fondo Gas, la alimentazione con contributi aggiuntivi a carico dell'azienda, la finalità esclusivamente integrativa del trattamento di pensione ordinario (che, ove superiore a quello normativamente previsto dall'art. 15 della legge 1084/1971, esclude ogni erogazione ulteriore), e, in sostanza, l'assenza di corrispettività tra gli importi versati ex lege e i trattamenti erogandi dal Fondo stesso, inducono ad escludere ogni possibilità di applicazione analogica dell'art. 14 del D.lgs. 252/2005 alla fattispecie di cui è causa.

Norma, tra l'altro, presupponente in alternativa al riscatto, la portabilità **presso altre forme di previdenza complementare** e non anche presso la gestione AGO dell'INPS,

non potendo di certo ammettersi un incremento della posizione contributiva obbligatoria con versamenti volontari ulteriori da parte dei lavoratori, siccome incidenti sul trattamento pensionistico e, a fortiori, sulla spesa pubblica.

Circostanza vieppiù confermata dal fatto che la legge di soppressione del Fondo non prevede affatto (né avrebbe potuto, non essendo ipotizzabile una posizione individuale) la portabilità del cd. montante contributivo, ma per gli iscritti che non abbiano maturato il diritto alla pensione riconosce un importo una tantum – sganciato dai contributi versati, dovendo lo stesso essere versato ex novo dalle aziende del gas – che il lavoratore può lasciare in azienda o destinare ad un fondo di previdenza complementare. In sostanza il legislatore nel sopprimere il Fondo Gas ha, da un canto, previsto la gestione ad esaurimento dei trattamenti di pensione in essere alla data del 30.11.2015 – tra l'altro da alimentare con contributi aggiuntivi carico delle aziende del gas fino all'anno 2020 (sì confermandosi l'assenza di una posizione individuale in favore dei lavoratori in pensione) – e, dall'altro, ha, comunque, inteso assicurare agli iscritti che non avevano maturato il diritto alla pensione un importo da accantonare ad integrazione del trattamento di pensione ordinario.

Che poi tale importo sia ritenuto dai ricorrenti “penalizzante” rispetto a quanto avrebbero percepito a titolo pensionistico (cumulando la pensione ordinaria con quella integrativa del Fondo nella misura stabilita dal cit. art. 17 legge 1084/1971) è questione diversa da quella di cui è causa, che non potrebbe comunque legittimare la domanda di “portabilità” di una inesistente posizione individuale risolvendosi in una sommatoria di contributi nella gestione obbligatoria dell'INPS, neppure prevista dalla disciplina previgente.

Né, d'altro canto, pare sostenibile la tesi – fatta propria dai precedenti favorevoli prodotti dagli odierni appellanti al fine di sostenere la portabilità del montante contributivo – secondo cui ai dipendenti delle aziende del gas era precluso di ricorrere alle ordinarie forme di previdenza complementare, considerato che tale preclusione non è rinvenibile in nessuna disposizione di legge, ben potendo gli stessi scegliere di destinare individualmente a tali Fondi parte della propria retribuzione o il maturando TFR.

La evidente diversa finalità del Fondo Gas (integrare la pensione AGO, ove inferiore alla misura pensionistica dettata dall'art. 17 cit.) rispetto a quelli di Previdenza Complementare (garantire un ulteriore reddito al momento del pensionamento) dà conto della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 septies e ss. della legge 125/2015 per la "difformità" di trattamento ad essi riservata rispetto alla facoltà di portabilità riconosciuta agli aderenti ai Fondi di gestione della previdenza complementare.

Né, d'altro canto, può dubitarsi della legittimità costituzionale della norma in oggetto – anche ove abbia in ipotesi determinato la liquidazione di un trattamento di pensione (in ipotesi) inferiore a quello stabilito dall'art. 17 della legge istitutiva del Fondo Gas (in ciò concretandosi la soppressione di quest'ultimo) - dovendosi escludere, in epoca antecedente alla maturazione del diritto alla pensione, una intangibilità da parte della normativa sopravvenuta, rientrando nella discrezionalità del legislatore di determinare criteri e modalità di computo dei trattamenti in oggetto, con il solo limiti dei diritti quesiti e della irragionevolezza.

Viceversa, nel caso in esame, la soppressione del Fondo Gas non pare affatto irragionevole, considerato che lo stesso appariva del tutto anacronistico nell'attuale panorama normativo delle pensioni, siccome riconoscente un trattamento privilegiato ai dipendenti delle aziende del gas rispetto a quello della generalità dei lavoratori.

Infine, quanto alla dedotta illegittimità della norma per estraneità alle finalità del decreto legge cui è stata inserita, non può che ritenersene sia la irrilevanza – non essendo la pretesa di cui è causa diretta ad ottenere il riconoscimento di un trattamento di pensione in ipotesi inferiore a quello assicurato dalla normativa previgente – che la infondatezza, essendo state le disposizioni di cui agli artt. 9 septies, e ss. introdotte in sede di approvazione della legge 125/2015 (cfr. Corte Costituzionale n. 391/1995 sulla legittima introduzione, in sede di conversione del decreto legge, di ulteriori disposizioni di legge)

La novità della questione trattata, ancora in via di esame nei giudizi di merito con esiti alterni, giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte così decide: a) riforma la sentenza di primo grado e rigetta la domanda; b)
compensa le spese di lite del doppio grado del giudizio-

Napoli, addì 09.06.2026

Il Presidente rel.

Dott. Gennaro Iacone